Anno 2020

Determinazione n. 99

**OGGETTO:** 

Modifica del contratto ai sensi dell'art.106 del D.lgs. 50/2016, affidato a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, mediante "Richiesta di Offerta" sul "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)" n. 2414802, CIG: 80815588A1.

## **IL DIRETTORE**

**VISTO** 

il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'"Istituto Nazionale di Astrofisica" come "…ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio […], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici";

**VISTO** 

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "*Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*";

**VISTA** 

la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della "*Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca*" e, in particolare, l'articolo 1;

**VISTO** 

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165";

**VISTA** 

la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";

**VISTO** 

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli enti

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124";

**VISTA** 

la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO

lo "Statuto" dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l'articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura "coordina … le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale":

VISTO

il "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura "…coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale";

**VISTO** 

il "Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300, integrato con Deliberazione del 8 gennaio 2005 "Integrazione al regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale" n. 100/05 pubblicato in GU, Serie Generale, n. 31 del 07/02/2006;

**VISTO** 

il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11 che disciplina gli "Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione", e che dispone tra l'altro che, qualora "...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale";

VISTO

il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l'articolo 7 che ha

modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...";
- "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207";
- "fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

**VISTO** 

- il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che:
- "i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
- "ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";

"non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli";

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed è stato adottato il nuovo "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione":

**VISTO** 

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

VISTO

in particolare l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la "rubrica" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in "Codice dei Contratti Pubblici", in luogo di "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";

**VISTO** 

l'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "Codice dei Contratti Pubblici", e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**VISTO** 

l'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "Codice dei Contratti Pubblici", e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";

VISTO

l'articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "Codice dei Contratti Pubblici", e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

VISTO

l'articolo 1, comma 120, della Legge 30 dicembre 2018, numero 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021";

**VISTO** 

il Decreto Legge del 18 aprile 2019, numero 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 aprile2019, numero 92, e in vigore dal 19 aprile 2019 e, in particolare, l'articolo 1, lettera f) punto cinque, che ha modificato l'articolo 36, comma 6-ter del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "Codice dei Contratti Pubblici", stabilendo che "Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali";

**VISTA** 

legge del 14 giugno 2019 n. 55, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici." pubblicato in GU Serie Generale n.140 del 17 giugno 2019;

**VISTA** 

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" del 21 dicembre 2017, numero 110, con la quale è stata conclusa la procedura per l'accorpamento dell'"Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna" e dell'"Osservatorio Astronomico di Bologna" con la definitiva costituzione della nuova "Struttura di Ricerca" denominata "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna";

**VISTA** 

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" del 21 dicembre 2017, numero 112, con la quale il Dottore Andrea COMASTRI è stato designato quale Direttore dell'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna";

**VISTO** 

il Decreto del Presidente dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" del 22 dicembre 2017, numero 92, con il quale il Dottore Andrea COMASTRI è stato nominato Direttore dell'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", a decorrere dal 1° gennaio 2018 e per la durata di un triennio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 10, dello Statuto dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica";

RICHIAMATA

la propria **Determinazione del 11 novembre 2019, numero 239,** con la quale è stata avviata una procedura negoziata, suddivisa in due lotti funzionali, destinati a soddisfare le esigenze di acquisizione di beni informatici del progetto "Agile - Estensione fase operativa e post operativa - ASI/INAF I/028/12/0" (CUP: F82L15000350005) e quelle per il funzionamento degli uffici e dei progetti di ricerca attivi presso l'INAF OAS, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni, tramite il "Mercato Elettronico della"

Pubblica Amministrazione (MEPA)", con lo strumento della "Richiesta di offerta" al fine di affidare la fornitura di attrezzature informatiche destinate alle attività di ricerca scientifica e il funzionamento degli uffici dell'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", da aggiudicare il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni;

# **RIHIAMATA**

la propria Determinazione **n. 270 del 5/12/2019**, con la quale è stato aggiudicato il lotto 1 della la procedura negoziale sopraindicata alla ditta **SPACE SRL SEMPLIFICATA** identificata con numero P.IVA/C.F. **04106230404**, con sede legale in via Civinelli 1100, Cesena (FC);

### **VISTA**

la "Richiesta di disponibilità ad accettare una variazione in aumento dei prezzi per i restanti beni da consegnare oggetto della fornitura di cui alla D.D. del 11 novembre 2019, numero 239", trasmessa dalla ditta SPACE SRL, a mezzo PEC, in data 13 luglio 2020 e acquisita al protocollo INAF-OAS n. 0000513 del 13 luglio 2020, dovuta, come argomentato nella citata richiesta, all'impossibilità di rispettare l'importo pattuito per la fornitura, in quanto dopo il periodo di fermo delle attività i beni, già di difficile reperibilità, sono stati trovati ma con notevole aumento di spesa;

## **ATTESO**

che l'aumento di spesa, come da richiesta sopracitata è pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta,00) oltre iva, "in quanto sia il NAS Qnap che, soprattutto, i 4 hard disk wd red, hanno subito importanti aumenti di prezzo, a seguito della Pandemia Covid-19, tali da giustificare la richiesta in aumento oggetto dell'istanza indicata", come riportato nella summenzionata istanza;

# VISTI

L'articolo 2 comma 4 e l'art. 9 comma 7 delle **Condizioni Generali di Contratto** predisposte dal portale MEPA, che prevedono la possibilità, nel corso dell'esecuzione contrattuale, di modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;

## VISTO

l'art. 106, comma 1 lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede che, "ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore...; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto",
- è possibile procedere a modifiche, nonché alle varianti, dei contratti di appalto in corso di validità previa autorizzazione dal RUP;

ACCERTATO

che le modifiche richieste, sono determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili, sia per l'Amministrazione aggiudicatrice che per l'Operatore

Economico, per le ragioni esposte nella richiesta di modifica dei prezzi, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c), e comma 7, del D.lgs. 50/2016; che, inoltre, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale e che, per le ragioni esposte, si identifica una fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni richieste:

**ATTESO** 

che detta variante non comporta una modifica sostanziale del contratto ed è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale;

**VISTA** 

l'autorizzazione alla variante in aumento, da parte del RUP dott. Andrea COMASTRI e del responsabile dei fondi del progetto di ricerca "EUCLID-FASE D, Attività scientifica per la missione - Accordo Attuativo ASI-INAF n. 2018-23-HH.0" CUP F86C18000280005, dott. Luca VALENZIANO, pervenute a mezzo email istituzionale in data 8 luglio 2020;

VISTO

il "Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line" numero INAIL\_18148529, valido fino al 13 gennaio 2020, dal quale risulta che l'impresa SPACE Srls è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

**VERIFICATO** 

che a carico, dell'operatore economico **SPACE Srls**, alla data del 13 luglio 2020, non risultano annotazioni nel "Casellario delle imprese", gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

**VISTO** 

il "Documento di verifica di autocertificazione" numero PV 4228630 del 14 luglio 2020 rilasciato telematicamente dal Registro imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), il quale attesta che l'operatore economico **SPACE Srls** è regolarmente iscritto alla CCIAA di Forlì-Cesena-Rimini per la categoria di attività oggetto del presente provvedimento;

**RICHIAMATO** 

il documento di autodichiarazione, trasmesso tramite lo strumento **ESPD/DGUE**, di regolarità fiscale e idoneità tecnico professionale all'espletamento della fornitura richiesta della ditta trasmesso a mezzo e mail istituzionale, in data 3/12/2019;

**ACCERTATA** 

la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa;



#### **DETERMINA**

**Articolo 1.** Per le ragioni espresse in premessa, di modificare l'importo del contratto in epigrafe, come da richiesta dell'operatore economico **SPACE Srls per un importo pari ad € 250,00** (duecentocinquanta,00) al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto all'aliquota vigente.

Articolo 2. Di autorizzare la registrazione degli impegni di spesa per l'importo complessivo lordo, pari ad € 305,00 (trecentocinque) sui fondi del Bilancio Annuale di Previsione dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2020, sul Centro di Responsabilità 1.13 "OAS Bologna", sull'"Obiettivo Funzione" 1.05.04.37.01 "EUCLID-FASE D, Attività scientifica per la missione - Accordo Attuativo ASI-INAF n. 2018-23-HH.0" capitolo, 2.02.01.05.001.01 "Attrezzature scentifiche".

Bologna, 13 luglio 2020

Il Direttore ott. Andrea Comastri